



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

La normativa italiana in materia di riscontri diagnostici

- Il regolamento di polizia mortuaria
- DPR 285/1990 –
- La legge n.31/2006 – Legge SIDS



Scopo della relazione è

- 1) analizzare i rapporti tra Autorità Sanitaria (A.S).e Autorità Giudiziaria (A.G..)in materia di riscontri diagnostici;
- 2) illustrare i casi in cui l' autorità sanitaria può o deve effettuare il riscontro diagnostico;
- 3) Esporre il contenuto della cosiddetta legge sulla SIDS;



1) Rapporti A.G./A.S.

- **Art 116 Dis.Att. Cpp:**
“Se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, se lo ritiene necessario, ordina l’autopsia secondo le modalità previste dall’art. 360 c.p.p....Nei predetti casi la sepoltura non può essere eseguita senza l’ordine del procuratore della Repubblica”
- Prevalgono le esigenze di indagine
↓
AUTOPSIA
GIUDIZIARIA



Rapporti A.G./A.S.

- **Art. 45, comma 5,**
reg.Pol.Mortuaria:

“Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.”

- Prevalgono, sia pure in un secondo momento, le esigenze di indagine




AUTOPSIA
GIUDIZIARIA



Rapporti A.G./A.S.

- Protocollo di Intesa con la Procura di Torino del 1/4/1996**


- Nel caso di decessi avvenuti senza assistenza medica (da intendersi come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, anche se il medico non era presente al momento del decesso) e trasportati in ospedale





2) Riscontri diagnostici di competenza dell'Autorità Sanitaria

- **Sono disciplinati dall'art. 37 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990**



IN ENTRAMBI I CASI NON E' PREVISTO IL CONSENSO DEI FAMILIARI/PROSSIMI CONGIUNTI



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

RISCONTRI OBBLIGATORI



**NEL CASO DI
DECESSI
AVVENUTI
SENZA
ASSISTENZA
MEDICA E
TRASPORTATI
IN OSPEDALE**



Gli esiti dei
riscontri autoptici
sono comunicati
alla Procura della
Repubblica in
base ad un
Protocollo di
Intesa del
1/4/1996

*sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo
le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i
cadaveri delle persone decedute senza assistenza
medica, trasportati ad un ospedale o ad un
deposito di osservazione o ad un obitorio,*



RISCONTRI FACOLTATIVI

- MORTE IN OSPEDALE

- Su richiesta del Direttore, primario o medico curante

CHIARIRE
LA
DIAGNOSI

CHIARIRE
QUESITI
MEDICO
SCIENTIFICI

- MORTE A DOMICILIO

- Su richiesta del coordinatore sanitario

MALATTIA
INFETTIVA O
DIFFUSIVA O
SOSPETTA
DI ESSERLO


DUBBIO
SULLA
CAUSA DI
MORTE



3) Legge 2 febbraio 2006 n.31

Articolo 1

- **Ambito di applicazione**



ART. 1.

1. I lattanti deceduti improvvisamente entro un anno di vita senza causa apparente e i feti deceduti anch'essi senza causa apparente dopo la venticinquesima settimana di gestazione....



- **La legge introduce
due principi
fondamentali**

**L'obbligo del
riscontro autoptico.**

**L'acquisizione del
consenso di entrambi
i genitori**

ART. 1.

*1. ...devono essere prontamente sottoposti con il consenso di entrambi i genitori a
riscontro diagnostico....*



CONSIDERAZIONI SUL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI

- Problemi legati al fatto che sia previsto il consenso di entrambi i genitori (relazione D.ssa BALDELLI)
- Nella prima stesura della legge il consenso dei genitori non era previsto
- Viene introdotto un emendamento che prevede “*il consenso di entrambi i genitori*”


Bilanciamento tra diversi principi e valori costituzionali

• **Art. 32, comma 1**
Costituzione

tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività

• **Art. 33 Costituzione**

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento



• **Art. 32, comma 2,**
Costituzione

limite del rispetto della persona umana per i trattamenti sanitari obbligatori

• **Art. 2 Costituzione**

rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo
– Dignità umana



ALTRI ELEMENTI DI NOVITA' INTRODOTTI DALLA LEGGE

1. **Centri autorizzati previsti dall'art.2 della legge** ove vanno effettuati i riscontri diagnostici
2. **Raccolta e registrazione delle informazioni** relative alle situazioni ambientali e familiari in cui si è verificato il decesso (per i casi di SIDS) ovvero relative alla gravidanza e sviluppo del feto
3. **Applicazione ai riscontri diagnostici del protocollo** predisposto dalla prima cattedra dell'Istituto di anatomia patologica di Milano
4. **Finanziamento complessivo pari a 67.000 euro** per due anni a decorrere dal 2006 per il trienni 2006-2008
5. **Decreto del Ministero della Salute** che istituisce i centri autorizzati (entro 90 giorni dalla legge)
6. **Comunicazione dei dati** alla prima cattedra dell'Istituto di anatomia patologica di Milano e istituzione Banca Dati nazionale
7. **Promozione di campagne** di informazione e sensibilizzazione, nonché di programmi di ricerca multidisciplinari, da parte delle autorità sanitarie nazionali e regionali
8. **Sostegno psicologico ai familiari delle vittime**, facilitando il contatto con le associazioni di familiari colpiti da esperienze analoghe



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLA LEGGE 231/2006

- DIRITTO CIVILE

Art. 2043 codice civile:
“Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”

- DIRITTO PENALE

Art. 413 codice penale Uso illegittimo di cadavere:
“Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o parti di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 516”